

BRESCIA ARTIGIANA

NOTIZIARIO INFORMATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE



ANNO MMIX - BRESCIA 8 MARZO 2009 N. 2

SPECIALE AUTOTRASPORTATORI MARZO 2009

Proroga requisiti di capacità professionale e finanziaria

Nella seduta notturna di mercoledì 4 Febbraio 2009, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un emendamento di proroga di 12 mesi del termine previsto all'art. 5 comma 2 del DM 161/2005 per l'adeguamento ai requisiti di onorabilità capacità finanziaria e idoneità professionale della imprese con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate (o peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate) e quelle che esercitano con: autobetoniere; veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. Si attende ora l'approvazione da parte della Camera.

Disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti

Disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/11/2008 (G.U. 27/11/2008 n. 278)

Art.1 - Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati a partire dal 1 gennaio 2000 la cui omologazione o l'approvazione in unico esemplare non è conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE ovvero all'equivalente regolamento ECE/ONU46*02.

Le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli indicati all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Art.2 - Soluzioni tecniche di adeguamento

I costruttori dei veicoli o i costruttori degli specchi, quali dispositivi per la visione indiretta così come definiti dalla direttiva 2003/97/CE, anche attraverso i relativi legali rappresentanti, adottano le soluzioni tecniche per garantire la conformità dei veicoli ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Art.3 - Individuazione delle soluzioni tecniche adottate

Gli specchi di categoria IV e V utilizzati per adeguare i veicoli ai criteri indicati all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, riportano i marchi di omologazione conformi all'appendice 5 della direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.

Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente degli specchi adeguandoli, in tal modo, ad altri già omologati, per lo stesso tipo di veicolo, conformemente alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02, sono individuate attraverso marchio apposto sulla stessa superficie riflettente, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, analogo al marchio completo di omologazione dei suddetti specchi già omologati.

Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente dello specchio e diverse da quelle indicate al comma 2, del presente articolo, sono individuate attraverso marchio apposto sulla superficie stessa, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, riportante il simbolo della categoria dello specchio e gli estremi della direttiva 2007/38/CE.

Il marchio di cui al comma precedente deve essere apposto anche sulla superficie riflettente degli specchi supplementari per le soluzioni tecniche di adeguamento secondo i criteri indicati all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.



Art.4 - Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo

■ Le soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo, di cui al precedente art. 3, sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che redigono appositi verbali.

■ Copia dei verbali, di cui al comma precedente, e' inviata alla Direzione generale per la Motorizzazione Divisione 2.

■ La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per tipo di veicolo e' quella corrispondente alla voce tariffaria 6, della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5 - Modalita' per l'installazione delle soluzioni approvate per tipo di veicolo

■ I soggetti, di cui all'art. 2, che hanno ottenuto l'approvazione della soluzione tecnica di adeguamento, a norma del precedente art. 4, emettono per ogni tipo di veicolo la dichiarazione di approvazione secondo il modello riportato in allegato 1.

■ L'installazione sul singolo veicolo dei dispositivi rispondenti alle soluzioni tecniche approvate per tipo di veicolo e' realizzata da officina autorizzata dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

■ L'officina esegue l'adeguamento del veicolo, per gli aspetti trattati dal presente decreto, in conformita' alle prescrizioni della particolare soluzione tecnica approvata per tipo di veicolo ed emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato in allegato 2.

Art.6 - Aggiornamento della carta di circolazione

■ I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.

■ La visita e prova, di cui al precedente comma, puo' essere effettuata in occasione della revisione annuale. In tal caso la tariffa vigente per l'operazione tecnica di revisione deve essere integrata con quella relativa al rilascio del duplicato della carta di circolazione.

■ Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 3, dell'art. 5, del presente decreto.

■ L'Ufficio Motorizzazione civile, previo esito positivo della visita e prova, di cui al comma 1, del presente articolo, emette il duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione:«veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE».

Art.7 - Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per singolo veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione

■ Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione riportante l'annotazione «veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE».

■ La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo e' quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.

■ Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuata sulla base del certificato di approvazione indicato al medesimo comma 1.

Roma, 11 novembre 2008

In sostanza il decreto stabilisce i criteri di adeguamento al citato DM 11 gennaio 2008, dei veicoli di categoria N2 ed N3, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2000, non conformi alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02; i veicoli suindicati, a decorrere dal 1° Aprile 2009, debbono essere muniti, dal lato passeggeri, di specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/78/CE fermo restando le deroghe di cui all'art. 3, comma 2e 3, del DM 11/01/2008.





Al fine dell'adeguamento, il decreto in esame, attribuisce la competenza ai Centro Prova Autoveicoli (CPA) per l'approvazione delle soluzioni tecniche adottate dai Costruttori dei veicoli o dai Costruttori degli specchi per tipo di veicolo ovvero per singolo veicolo.

E' previsto l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli a seguito dell'installazione della particolare soluzione tecnica di adeguamento approvata per il tipo di veicolo, la visita e la prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, da effettuarsi presso l'Ufficio di Motorizzazione Civile (UMC) competente in relazione alla sede dell' officina che ha effettuato l'installazione sul veicolo, può anche essere effettuata in occasione della revisione annuale. Nel caso di veicoli adeguati singolarmente, il CPA emette il certificato di approvazione, in base al quale l'UMC aggiorna, in via amministrativa, la carta di circolazione.

Retrovisori esterni grandangolari sul lato passeggero per categoria IV




fig. 1 campo grandangolare degli specchi grandangolari della categoria IV

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 15m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da almeno 10 m a 25 m dietro i punti oculari del conducente

Specchi esterni di accostamento categoria V




fig. 2 a e b campo di visibilità per specchietti di categoria V

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai piani verticali in fig. 2:

- dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero.

- in direzione trasversale, dal piano parallelo e situato 2m all'esterno del piano indicato nella fig.2a

- posteriormente dal piano parallelo e situato 1,75 m dietro al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente.

- anteriormente, dal piano parallelo e situato a 1m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente. Se il piano trasversale verticale che passa per il bordo d'attacco del paraurti del veicolo è situato meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo di visibilità è delimitato da detto piano

Autovetture

■ Condizione per usufruire del bonus è che la nuova macchina abbia emissioni di anidride carbonica fino a 140 g/m oppure fino a 130 g/km se alimentata a gasolio. Nel caso in cui, invece, abbia emissioni fino a 120 g/km il bonus sale a 800 euro. Può essere aumentato, infine, di altri 500 euro se invece di un'auto se ne rottamano due. Oltre al contributo statale, la legge prevede l'esenzione dal pagamento del bollo per un anno o per tre anni nel caso in cui si rottami una Euro 0.

■ Nel caso in cui, invece, si rottami una vecchia auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolata fino al 31 gennaio 1998 senza acquistarne una nuova, lo Stato si fa carico del costo di rottamazione fino a un massimo di 150 euro. In aggiunta è previsto il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico nell'ambito del proprio comune per tre anni oppure un contributo di 800 euro per aderire al servizio di car sharing nei comuni dove è attivo. Quest'ultima norma, tuttavia, non è ancora operativa, visto che la sua applicazione deve essere disciplinata da un ulteriore decreto interministeriale che attualmente non è all'orizzonte.

■ Per quanto riguarda il gas, infine, la legge conferma il contributo di 1500 euro per tutti coloro i quali, entro il 31 dicembre 2009, acquisteranno un'auto omologata a metano o a gpl, contributo che sale a 2000 euro nel caso in cui l'auto abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 g/km. Nel caso in cui, invece, si acquisti un'auto trasformata a gas è previsto un contributo di 350 euro se si opta per un impianto a Gpl o di 500 euro se si opta per un impianto a metano. Lo stesso contributo è previsto per tutte le auto già in circolazione, dalle Euro 0 alle Euro 4.

■ Attenzione, però, perché il contributo alla trasformazione ha una dotazione finanziaria limitata, avendo lo stato stanziato solo 52 milioni di euro a esaurimento dei fondi (l'anno scorso finirono a giugno, attualmente risulta già prenotato il 40%). Per ottenere il contributo farà fede la data di prenotazione dello stesso presso una concessionaria (nel caso di auto nuova trasformata a gas) oppure presso un'officina che aderisce all'iniziativa nel caso di un'auto a benzina già in circolazione. Attenzione, entrambi i contributi, sia quello all'acquisto di auto nuove omologate a gas sia quello all'acquisto di auto nuove trasformate a gas, possono cumularsi con il contributo alla rottamazione.

Autoveicoli

Fra gli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli e per l'acquisto di mezzi poco inquinanti vi sono gli incentivi per acquisto di veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate):

■ Rottamazione: bonus di 2500 euro per acquisto di veicoli nuovi a fronte di rottamazione di veicoli euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 31 dicembre 1999;

■ Incentivi fino a 4000 euro per acquisto (senza rottamazione) di veicoli nuovi innovativi a metano/GPL/idrogeno. Gli incentivi sono cumulabili con la rottamazione. Per quanto riguarda il meccanismo di erogazione, essi verranno fruiti direttamente dal consumatore presso i concessionari con uno sconto che lo stesso concessionario recupera attraverso credito d'imposta.

**GLI INCENTIVI VALGONO
FINO AL 31 DICEMBRE 2009.**

2014: La normativa Euro 6 è legge

Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso Dicembre il regolamento che introduce le disposizioni euro 6 per i veicoli industriali di nuova omologazione (dal 1° gennaio 2013) e per quelli di nuova immatricolazione (a partire dal gennaio 2014). La nuova normativa oltre a prevedere limiti più restrittivi rispetto all'euro 5, regola anche altri aspetti tecnici dei sistemi di riduzione delle emissioni e delle apparecchiature diagnostiche installate sui camion. Per il PM l'abbattimento sarà del 66% (da 0,03 a 0,01 g/KWh). L'aspetto più innovativa dell'Euro 6 è però costituito dall'obbligo, per le case costruttrici, di garantire che le misure tecniche adottate sui camion mantengano le emissioni allo scarico nei limiti stabiliti per la durata media dei veicoli (in base alle normali condizioni di utilizzo). Per i mezzi appartenenti alla categoria N1, quindi di massa complessiva fino a 3,5t, il limite di durata è di 5 anni o 160mila chilometri. Le categorie N2 ed N3 il valore sale a 6 anni o 360mila chilometri, mentre per i pesanti oltre le 16t sale fino a 7 anni o i 700mila chilometri. I costruttori dovranno infine garantire agli operatori indipendenti il pieno accesso alle informazioni sulla diagnostica di bordo dei veicoli incluso il software di programmazione.

L'Unione europea si è inoltre pronunciata riguardo agli ecoincentivi per i veicoli meno inquinanti lasciando libertà ai singoli stati membri la facoltà di varare provvedimenti finanziari per i mezzi conformi alla normativa Euro 6 immatricolati fino al 31 Dicembre 2013.

Adottato pacchetto Ue su tachigrafo digitale a bordo dei veicoli leggeri e controlli contro manomissioni

La Commissione europea ha adottato il 23 gennaio 2009 il suo pacchetto legislativo contenente misure volte ad individuare e prevenire gli abusi nell'utilizzo dei tachigrafi digitali nonché consentirne l'utilizzo, in una versione con adattamenti speciali e omologati, per i veicoli leggeri.

Nello specifico, il nuovo Regolamento n. 68/2009 introduce per i veicoli leggeri (aventi un numero massimo di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, per il trasporto persone; aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate, per il trasporto merci) l'installazione di un c. d. "adattatore" definito come "un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o alla distanza percorsa". I mezzi destinatari del provvedimento sono quelli messi in circolazione tra il 1 maggio 2006 ed il 31 dicembre 2013. Il regolamento si applicherà a 6 mesi dalla sua data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (24 gennaio 2009; dunque al 24 luglio 2009).

La nuova modifica alla Direttiva 2006/22/CE (c.d. direttiva sui controlli) stabilisce invece che, nell'ambito dei controlli su strada, sarà verificato dalle autorità competenti anche "[...] l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura".

Si prevede poi che fra la strumentazione standard da fornire alle autorità vi sia anche una "apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo".

Il termine di recepimento della nuova direttiva di modifica è il 31 dicembre 2009.

Vista l'importanza della questione, in particolare dell'adempimento circa l'apparecchio di controllo da parte dei veicoli leggeri, Confartigianato Trasporti è in contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiarire l'esatta portata delle nuove disposizioni comunitarie, anche alla luce delle indicazioni della Commissione europea, e definire i modi in cui esse impatteranno sull'attività di autotrasporto. Ci riserviamo dunque di fornire quanto prima ulteriori informazioni sulla questione.

Primo passo verso l'armonizzazione delle infrazioni a livello europeo

La Commissione risponde alle preoccupazioni avanzate a più riprese dall'Uetr sulla mancanza di uniformità, a livello europeo, delle infrazioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale. (segue)

Con la direttiva, l'Esecutivo comunitario compie un primo importante passo verso l'armonizzazione introducendo una graduatoria comune delle principali infrazioni attinenti alla normativa sociale (disciplina dei tempi di guida e di riposo degli autisti, utilizzo del tachigrafo, documentazione a bordo, ecc).

Si distingue adesso in maniera uniforme per tutti gli Stati quali sono le infrazioni molto gravi, quelle gravi e quelle minori. Segnaliamo che molte delle infrazioni attinenti al tachigrafo, come ad esempio la manomissione, sono classificate come molto gravi.

La direttiva modifica l'allegato III della c.d. direttiva sui controlli (Direttiva 2006/22/CE) e servirà alle autorità degli Stati membri per stilare quella classificazione di rischio che sarà data a ciascuna impresa di trasporto e che influirà sull'intensità (nei modi e nei tempi) dei controlli nei confronti della stessa.

Il sistema normativo che si sta delineando consentirà, anche alla luce dei futuri registri elettronici interconnessi, maggiori controlli da parte dello Stato di stabilimento su quelle imprese che commettono infrazioni anche all'estero.



Alcol: Troppa confusione

Torna al centro dell'attenzione la questione dei limiti dell'alcol tollerati per chi guida mezzi pesanti o autobus. Il Ministro del Welfare, Sacconi, ha proposto un limite zero (cioè la proibizione di assumere alcolici) per tutti i conducenti professionisti, con particolare attenzione per chi guida mezzi per il trasporto di merci pericolose. Una linea dura che, secondo il Ministro, potesse essere temporanea, con successiva verifica dei risultati.

Il controllo di questa misura dovrebbe essere affidato a gruppi di intervento misti da raccordare con quelli che già si occupano di controlli sugli orari di lavoro e sui tempi di guida e riposo degli autisti. Sul tema la Camera sta discutendo una modifica legislativa che intende abbassare il limite da 0,5 g/l ai 0,2 g/l.

Eurobollo: Le associazioni si oppongono al governo

Sollecitazioni al Governo italiano perchè continui a seguire da vicino l'iter della Direttiva sull'eurovignetta.

Il provvedimento introdurrà nuovi pedaggi sui mezzi pesanti per coprire, oltre ai costi di utilizzo dell'infrastruttura anche i costi esterni generati dal trasporto su gomma quali inquinamento atmosferico e acustico e congestione del traffico. Nel corso dell'incontro i rappresentanti del Governo hanno sottolineato che, sulla Direttiva dell'Eurobollo, dopo il rinvio ottenuto a fine 2008, non c'è da parte dei Paesi membri l'interesse ad arrivare alla rapida definizione della proposta.

Si sottolinea che la necessità di tutelare l'ambiente è condivisa anche dagli operatori ma non si può risolvere in una penalizzazione di una modalità di trasporto (quella stradale) a vantaggio di altre.

Multe più salate

Sono aumentati, con decorrenza dal 1° Gennaio scorso, gli importi delle multe previste per le violazioni alle norme del codice della strada. Lo ha disposto il Ministero della Giustizia che, sulla base dell'andamento del costo della vita nel periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008 comunicato all'Istat, ha deliberato un aumento del 5% delle sanzioni amministrative. Nella tabella sotto riportata vi segnaliamo gli importi per le violazioni più diffuse. Sono

invece invariati gli importi delle sanzioni pecuniarie già di recente incrementati, quali quelli per l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida, per l'eccesso di velocità di oltre 40 km/h e per la sosta con motore acceso quando invece sia obbligatorio averlo spento.

Sanzione	Minimo €	Massimo €
Sorpasso quando vietato	295	1179
Circolare durante i divieti festivi	389	1559
Cronotachigrafo senza disco	779	3119
Cronotachigrafo non funzionante	779	3199
Circolazione con patente scaduta	155	624
Sovraccarico oltre tre T	389	1559
Superamento delle ore di guida	150	599
Strisce riflettenti irregolari	78	311
Essere sprovvisti di assicurazione	779	3119
Eccedenza di sagoma	389	1559
Limit. di velocità non funzionante	870	3481
Trasporto ADR senza autorizzazione	1842	7369
Mancata revisione	155	624

Tab. 1: Alcuni esempi di sanzioni con i relativi importi modificati



A cura dell'Ufficio Trasporti Confartigianato Unione di Brescia.
Per informazioni: tel. 030/37.45.283 - fax 030/37.45.336 -
mail. area.trasporti@confartigianato.bs.it





VUOI RISPARMIARE SULLE TUE ASSICURAZIONI ?

Un nostro consulente è a vostra disposizione ogni Lunedì
dalle ore 9.00 / 12.00 e dalle 14.00 / 17.30
oppure potete richiedere un appuntamento telefonando allo
030.3745295 o al 333.2683553

Chiedi un preventivo:

Azienda: _____

Si prega di contattarci al n° di telefono

Chiedendo del Sig
.....

In particolare siamo interessati ad avere informazioni per le convenzioni:

RC Autocari con massimale 25.000.000 di senza franchigia :
siamo attualmente assicurati con la Compagnia

Merce trasportata, RC vettoriale
siamo attualmente assicurati con la Compagnia
non siamo assicurati

Fidejussione
siamo attualmente assicurati con la Compagnia
non siamo assicurati

Rc Inquinamento
siamo attualmente assicurati con la Compagnia
non siamo assicurati

Ritiro patente
siamo attualmente assicurati con la Compagnia
non siamo assicurati

Infortuni
siamo attualmente assicurati con la Compagnia
non siamo assicurati

BRESCIA Via Orzinuovi 28	Tel. 030/37451 Fax 030/3745334
BRENO Via Aldo Moro 6	Tel. 0364/321047 Fax 0364/321047
CHIARI Via SS. Trinità 19/7	Tel. 030/711097 Fax 030/7100487
DARFO BOARIO Via De Gasperi 24	Tel. 0364/531486 Fax 0364/534867
DESENZANO DEL GARDA Via Marconi 133	Tel. 030/9141914 Fax 030/9914817
EDOLO Via Marconi 56	Tel. 0364/71633 Fax 0364/770051
GAVARDO Via Stazione 61	Tel. 0365/374309 Fax 0365/374312
GUSSAGO Via Acquafredda 20	Tel. 030/2520776 Fax 030/2520776
ISEO Via Roma 12/j	Tel. 030/981005 Fax 030/981005
LENO P.zza Cesare Battisti 37/C	Tel. 030/9038260 Fax 030/9038759
LUMEZZANE Via Monsuello 45/C	Tel. 030/827508 Fax 030/8921385
MONTICHIARI Via Papa Paolo VI 21	Tel. 030/9651967 Fax 030/9651967
ORZINUOVI Via Obici 36	Tel. 030/9941620 Fax 030/9941632
PALAZZOLO SULL'OGLIO Via Matteotti 10	Tel. 030/7401601 Fax 030/7403335
SABBIO CHIESE Via Magno 18/C	Tel. 0365/895612 Fax 0365/895612
VEROLANUOVA Via Sandri 5	Tel. 030/932120 Fax 030/9362500
VILLA CARCINA Via Glisenti 68/F	Tel. 030/881445 Fax 030/881263



BRESCIA ARTIGIANA

NOTIZIARIO INFORMATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE



Direttore responsabile: Eugenio Massetti
Direzione, Redazione, Amministrazione
25125 Brescia - via Orzinuovi 28
tel. 030.3745.1 - fax 030.3745334

Comitato di redazione: Giovanmaria Rizzi, Giuseppe Saia,
Michele Torreggiani, Franco Guarino, Carlo Piccinato,
Adriano Bosio, Fulvio Tedoldi, Michele Turrini,
Tarcisia Lazzari, Giovanna Lombardi

Aut. Trib. di Brescia n. 120/56 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P.
D.L. 353/2003 - (conv. L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1, DCB Brescia
Stampa: M. Squassina - 25124 Brescia - via Lippi 6
Editrice "La Rosa"

 Associato all'USPI

Questa copia è riservata a